

**FONDO PENSIONI
PER IL PERSONALE DELLA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA**

STATUTO

Edizione luglio 2004

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA

STATUTO TITOLO I

ELEMENTI DISTINTIVI - SCOPO - STRUTTURA

ART.1 - GENERALITÀ DEL FONDO PENSIONI

1. Il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA (in prosieguo, per brevità, FONDO) , istituito il 1° gennaio 1905, eretto in ente morale con RD. 11 agosto 1921 n. 1201, e così denominato ai sensi del D.P.R. 9 febbraio 1956 n. 279, opera per gli scopi e secondo i criteri previsti dalle norme che seguono, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (in prosieguo, per brevità, DECRETO) e secondo gli accordi collettivi del 14 aprile 1997 e del 16 dicembre 1999 (quest'ultimo in prosieguo, per brevità, ACCORDO), ferma restando la piena continuità del FONDO stesso, in assenza di qualsiasi volontà novativa da parte delle "fonti istitutive" di cui al comma seguente.
2. Le parti firmatarie dell'ACCORDO costituiscono le "fonti istitutive" del FONDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DECRETO; "fonti istitutive" debbono intendersi anche l'ACCORDO e gli altri accordi collettivi aziendali in tema di trattamento pensionistico complementare.
3. La sede del FONDO è in Milano.
4. La durata del FONDO è fissata sino al 31 dicembre 2050 e a tale scadenza potrà essere ulteriormente prorogata in relazione alla necessità di perseguire lo scopo di cui al successivo art. 2.

ART. 2 - SCOPO

1. Il FONDO ha lo scopo esclusivo di assicurare, alle condizioni del presente Statuto, prestazioni di natura previdenziale, sia in forma di rendita che di capitale, complementari a quelle esposte dal regime di previdenza obbligatoria pubblica a favore del personale della BANCA COMMERCIALE ITALIANA (in prosieguo, per brevità, BANCA). Anche in seguito ad eventuale transito di questo in Banca Intesa-Banca Commerciale Italiana o in altra Società del Gruppo bancario Intesa-Comit.

ART. 3-STRUTTURA

1. Per effetto della trasformazione disposta con l'ACCORDO, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il FONDO è strutturato come fondo a regime di contribuzione definita, secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale, di cui all'articolo 7, comma 5, del DECRETO, e si articola nella "Gestione ordinaria" e nella "Gestione vecchi iscritti", nonché nella "Gestione eventi di inabilità e premorienza", fermo, per quest'ultima, quanto disposto

al successivo comma 4.

2. La "Gestione ordinaria" gestisce i contributi dal 1° gennaio 1998 relativi ai 'vecchi iscritti' aderenti all'ACCORDO insieme ai contributi relativi ai 'nuovi iscritti' dal 28 aprile 1993.
3. La "Gestione vecchi iscritti" gestisce le risorse necessarie alla erogazione dei trattamenti pensionistici presenti e futuri (o "Riserva dei pensionati") degli iscritti anteriormente al 28 aprile 1993 cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1999 e con diritto al trattamento pensionistico con la normativa in vigore fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché le risorse corrispondenti, per ciascuno dei suddetti iscritti che abbia aderito all'ACCORDO, ivi compresi i "differiti" di cui all'art. 46 del presente Statuto, al valore del segmento di programma previdenziale complementare maturato fino al 31 dicembre 1997 sotto il previgente regime a prestazione definita e a capitalizzazione collettiva, nei limiti del patrimonio del FONDO, quale evidenziato nel bilancio al 31 dicembre 1999, al netto delle contribuzioni versate dalla BANCA in riferimento ai medesimi per il 1998 e il 1999, e secondo i criteri di riproporzionamento dettati dall'ACCORDO.
4. La "Gestione eventi di inabilità e premorienza" copre gli eventi della inabilità e della premorienza degli iscritti in servizio, ed è alimentata da una quota dedotta dai contributi versati al FONDO, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del presente Statuto.

TITOLO II

ORGANI

ART. 4 - ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del FONDO: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione del FONDO è composto da dodici membri, dei quali:
 - a) sei nominati dalla BANCA;
 - b) quattro eletti dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello;
 - e) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti;
 - d) uno eletto dai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta, oltre che dal supplente di cui al successivo art. 8, 2° comma.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del FONDO in giudizio e di fronte a terzi; in caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
4. Circa i requisiti di onorabilità e professionalità si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 4 e 14 del D. M. n. 211/1997, in attuazione del DECRETO; non devono inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

ART. 6 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri, dei quali:
 - a) due nominati dalla BANCA;
 - b) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello e dai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta.

- c) uno eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti.
2. Il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente, nel corso della prima seduta dopo le elezioni.
3. Circa i requisiti di onorabilità e professionalità si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 4 e 14 del D. M. n. 211/1997, in attuazione del DECRETO; non devono inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 ce.
4. I Sindaci esercitano le funzioni previste ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del DECRETO. In particolare compete al Collegio:
- a) controllare le scritture contabili;
 - b) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
 - c) esaminare il rendiconto annuale del FONDO su cui riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
 - d) segnalare alla COVTP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO e in caso di inerzia al riguardo del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - e) comunicare alla CO VIP le eventuali irregolarità riscontrate. In caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del FONDO, il Collegio deve provvedere alla trasmissione alla COVIP sia dei verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia dei verbali delle riunioni in cui sia stata esclusa la sussistenza di tali irregolarità, allorché si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

ART. 7 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI DA PARTE DEI PARTECIPANTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

- 1) L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte dei Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, avverrà secondo le norme seguenti:
- a) il Presidente del Consiglio del FONDO diramerà ai Partecipanti in servizio una circolare fissando la data delle elezioni;
 - b) presso la BANCA verrà costituito un seggio elettorale composto da un rappresentante della BANCA e da due rappresentanti per ciascuna Organizzazione sindacale presente in azienda;
 - c) i Partecipanti in attività di servizio saranno ammessi a votare per posta. Il seggio elettorale di cui alla lettera b) che precede considererà utili ai fini delle votazioni tutte le schede pervenute alla sede del seggio medesimo entro il trentesimo giorno successivo alla data fissata per le elezioni;
 - d) i Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello, potranno votare:

per la nomina a Consigliere, Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario appartenenti alle Aree professionali dalla 1^A alla 4^A e ai Quadri direttivi di 1° e di 2° livello, indicando sulla scheda fino a due preferenze;

per la nomina a Sindaco, Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario sia in attività di servizio che in quiescenza, indicando sulla scheda una sola preferenza;

- e) i Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti, potranno votare Partecipanti facenti parte del Personale della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario appartenenti ai Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti, indicando sulla scheda una preferenza per la nomina a Consigliere ed una per la nomina a Sindaco;
 - f) i Partecipanti in attività di servizio appartenenti a tutte le categorie del Personale potranno votare, per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 5, 1° comma lettere b) e c) e dei Sindaci di cui all'art. 6, 1° comma lettere b) e c) del presente Statuto, per candidature di persone diverse dai Partecipanti al FONDO, in possesso dei requisiti di cui al successivo 3° comma del citato articolo.
 - g) a votazione chiusa sarà fatto lo spoglio delle schede presso il seggio elettorale di cui sopra alla lettera b). Quest'ultimo provvederà allo spoglio riassuntivo ed alla proclamazione degli eletti: a parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano di età.
- 2) Il seggio elettorale di cui al comma che precede rimetterà poi la relativa documentazione al FONDO.

ART. 8 - ELEZIONE DEL CONSIGLIERE, DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE E DEL SINDACO DA PARTE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

1. Il Consigliere in rappresentanza del Personale in quiescenza e quello supplente verranno eletti - con le modalità indicate al precedente articolo - da Partecipanti che beneficiano di pensione diretta del FONDO che, utilizzando apposita scheda, potranno votare un nome scelto tra i medesimi Partecipanti.
2. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il Consigliere eletto assumerà le funzioni di Consigliere supplente con la facoltà di presenziare comunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto, che potrà invece esercitare in surroga del Consigliere titolare in caso di sua assenza.
3. I Partecipanti che beneficiano di pensione diretta saranno ammessi altresì a votare per eleggere il Sindaco di cui al 1° comma, lettera b) dell'art. 6, osservando le modalità previste alla lettera d), 2° alinea, dell'art. 7 del presente Statuto.

ART. 9 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI

1. I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Qualora durante tale periodo qualcuno dei Consiglieri e dei Sindaci venisse a cessare dalle sue funzioni per qualunque motivo:
 - se trattasi di membro nominato dalla BANCA, questa provvederà alla sostituzione con altro membro designato dalla stessa;
 - se trattasi di membro eletto nell'ambito delle votazioni per eleggere i Consiglieri o il Sindaco dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra le Aree professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello, gli subentrerà colui che nella relativa votazione ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto;
 - se trattasi di membro eletto nell'ambito delle votazioni riservate ai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti, gli subentrerà colui che nella relativa votazione ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto;
 - se trattasi di membro eletto nell'ambito della votazione per il Consigliere riservata ai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta, gli subentrerà colui che ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
3. In ogni caso il sostituto durerà in carica fino alla data in cui sarebbe decaduto dalle funzioni il sostituito.
4. Gli organi collegiali del FONDO scaduti restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

ART. 10- CAUSE DI DECADENZA DALLE CARICHE

1. Costituiscono cause di decadenza: il venire meno dei requisiti di cui agli artt. 4 e 14 del D.M. n. 211/1997 ovvero il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 ce, o il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il FONDO ai sensi dell'art. 19, 3° comma, del presente Statuto
 - la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa della BANCA e delle Società del relativo gruppo bancario per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa
 - § per i Consiglieri di cui al 1° comma lettere b) e e) del precedente art. 5 eletti in rappresentanza dei Partecipanti in attività di servizio,
 - § per il Sindaco di cui al primo comma lettera e) del precedente art. 6 eletto dai Partecipanti in attività di servizio presso la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario, inquadrati tra i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello o tra i Dirigenti;
 - la risoluzione del rapporto di lavoro con la BANCA e le Società del relativo gruppo bancario senza beneficiare della pensione diretta a carico del FONDO costituisce causa di decadenza per il Sindaco di cui al 1° comma, lettera b) del precedente art. 6.

ART. 11 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Sindaco non sono retribuite.

2. I Sindaci eventualmente eletti tra persone esterne alla BANCA percepiscono, a carico del FONDO, un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri utilizzati per la determinazione delle competenze dei revisori contabili.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione del FONDO, nelle forme e con i poteri consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare, il Consiglio ha la facoltà di:

conferire delega, per determinati atti o categorie di atti, anche a persone scelte all'infuori dei membri, stabilendo i limiti della delega;

In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, designare il Responsabile (Direttore) del FONDO di cui all'art. 4, comma 3 lettera e), del DECRETO nonché le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del FONDO, indicandone le relative facoltà;

gestire direttamente o affidare a terzi le risorse di cui all'art. 20 e seguenti del presente Statuto.

approvare la scheda informativa, contenente indicazioni inerenti alle condizioni di partecipazione, da consegnare all'interessato prima dell'iscrizione al FONDO.

3. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio:

- a) l'elezione a scrutinio segreto, nel proprio ambito, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la designazione, anche al di fuori del proprio ambito, di un Segretario per la redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio;
- c) l'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari;
- d) le modifiche al presente Statuto, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni delle fonti istitutive, e l'adeguamento del medesimo Statuto alle future norme di legge e della normativa secondaria di attuazione, nonché alle richieste della Commissione di Vigilanza;
- e) la rilevazione periodica degli avanzi e dei disavanzi della "Gestione eventi di inabilità e premorienza" e la determinazione dell'ammontare del relativo importo da dedurre dal complesso dei contributi versati al FONDO;
- f) quanto previsto agli artt. 22, 26, 29, 30, 31 e 33 del presente Statuto;
- g) l'adozione di opportune misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti nonché la consegna loro di una informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario;
- h) la segnalazione alla COVIP di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO e dei provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione - che presiede - ed il Consigliere supplente di cui al precedente art. 8, 2° comma, indicando il giorno e l'ora della seduta, ogniqualvolta sia necessario o a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, anche con altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno il giorno precedente a quello della riunione.
3. Nondimeno l'inosservanza di queste formalità non infirmerà la validità della riunione qualora ad essa siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci.
4. Il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, ha facoltà di ammettere alle riunioni Personale in servizio presso il FONDO, nonché esperti esterni nelle materie connesse con gli argomenti all'ordine del giorno per un migliore approfondimento degli argomenti stessi.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti, di cui tre Consiglieri eletti in rappresentanza del personale in attività di servizio.
2. Per le deliberazioni che comportano l'elezione del Presidente ovvero del Vice Presidente e le modifiche dello Statuto, si richiede il voto favorevole di almeno nove componenti, mentre per tutte le altre deliberazioni il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; a parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.
3. Il Consiglio, in caso di rilevanti modifiche statutarie, sottoporrà le relative deliberazioni a referendum consultivo tra tutti gli iscritti al FONDO ad eccezione di quelle connesse all'adeguamento alle future norme di legge e della normativa secondaria di attuazione, nonché alle richieste della Commissione di Vigilanza.

ART. 15 - TRASCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le delibere del Consiglio sono trascritte, a cura del Segretario, in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL FONDO (DIRETTORE)

1. Il Responsabile del FONDO di cui all'art. 4, 3° comma lett. e) del DECRETO, nominato dal Consiglio di Amministrazione in base al disposto dell'art. 12 del presente Statuto, ha il compito di istruire ed organizzare il funzionamento e le attività del FONDO, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del FONDO è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e la COVTP di ogni eventuale vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, per le finalità di cui al precedente art. 12, 3° comma lettera h), di eventuali richieste di chiarimenti pervenute dalla COVEP e a predisporre quanto all'uopo necessario dandone preventiva informazione al Consiglio stesso.

3. Il Responsabile del FONDO deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 4 e 14 del D.M. 211/1997.

TITOLO III

SOGGETTI

ART. 17-PARTECIPANTI

1. Sono iscritti al FONDO coloro che erano ad esso già iscritti alla data del 1° gennaio 2000, salvo quanto disposto dal successivo art. 46; hanno, inoltre, facoltà di iscriversi ad esso i dipendenti assunti successivamente a detta data, salvo quanto disposto per i lavoratori di cui al successivo art. 18.
2. La volontà di adesione al FONDO deve essere manifestata mediante atto scritto entro 30 giorni dall'assunzione in BANCA, salvo quanto disposto dal successivo art. 18, comma 2; agli effetti di cui sopra vale la sottoscrizione della scheda informativa del FONDO, che ne illustri sinteticamente le caratteristiche.
3. L'iscrizione al FONDO avviene a far tempo dalla data di assunzione, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
4. E' esclusa la possibilità di iscrizione al FONDO con effetto retroattivo rispetto alla data di assunzione in BANCA, salvo quanto previsto all'art. 19, comma 5 del presente Statuto.
5. I dipendenti della BANCA assunti dopo il 28 aprile 1993, già in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto e non ancora iscritti al FONDO, possono manifestare la loro adesione mediante sottoscrizione della scheda informativa di cui al precedente comma 2, con effetto di iscrizione al FONDO dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata formalizzata la domanda.
6. Gli iscritti che, in seguito all'incorporazione della BANCA in Banca Intesa-Banca Commerciale Italiana, proseguano, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro con quest'ultima mantengono l'iscrizione al FONDO, salva la facoltà di chiedere il trasferimento ad altro fondo, ai sensi ed alle condizioni di cui al successivo art. 19.
7. Quanto stabilito dal precedente comma si applica, previo conforme accordo aziendale, anche a favore di quegli iscritti i cui rapporti di lavoro proseguano, senza soluzione di continuità, con altra Società del Gruppo bancario Intesa-Comit.

ART. 18 - SOGGETTI ESCLUSI

1. L'iscrizione al FONDO non è consentita ai lavoratori oggetto di contratti di lavoro temporaneo, di lavoro a tempo determinato,

di apprendistato, di formazione e lavoro, e simili.

2. I dipendenti di cui al precedente comma hanno la facoltà di chiedere l'iscrizione al FONDO dalla data di assunzione, qualora il proprio contratto venga convertito, senza soluzione di continuità, in contratto a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla data di conversione; in tale ipotesi, la posizione contributiva relativa al periodo di servizio prestato con i contratti di cui al comma 1, sarà costituita mediante il versamento dei contributi previsti dal presente Statuto e in riferimento a tutto il periodo pregresso.

ART. 19 - TRASFERIMENTO AD ALTRO O DA ALTRO FONDO PENSIONE

1. L'iscritto, quando vengano meno i requisiti di partecipazione al FONDO, può chiedere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DECRETO, previa presentazione di idonea documentazione, il trasferimento della posizione previdenziale presso altro fondo complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività, o presso un fondo pensione aperto. "
2. La posizione previdenziale trasferibile corrisponde al montante accumulato nel conto individuale, per contributi, per quote di trattamento di fine rapporto (in prosieguo, per brevità, TFR) - ivi comprese le eventuali posizioni provenienti da altri Fondi Pensione - e rendimenti maturati sui relativi importi alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente la data della richiesta; nel caso di cessazione dal servizio nel corso dell'anno la posizione viene integrata con i contributi versati nel corso dell'anno medesimo con il rendimento presunto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e con il TFR maturato nell'anno stesso con valuta pari a quella di cessazione; viene fatta salva, in ogni caso la detrazione, ai sensi degli articoli 23 e 39 del presente Statuto, di quanto necessario a coprire gli eventi di premorienza e inabilità, oltre ai costi di gestione.
3. Anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, il trasferimento è consentito a ciascun iscritto dopo almeno 5 anni di permanenza nel FONDO, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dal 1° gennaio 2002, detto periodo minimo è ridotto a 3 anni.
4. I trasferimenti avverranno entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta scritta; è onere dell'interessato fornire al FONDO la prova dell'adesione al Fondo Pensione complementare, al quale la posizione individuale deve essere trasferita.
5. Agli iscritti che richiedano di trasferire al FONDO la posizione previdenziale individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, viene riconosciuto un periodo di iscrizione pari a quello effettivamente maturato presso detta forma, valido a tutti gli effetti del presente Statuto.

TITOLO IV

RISORSE

ART. 20 -PATRIMONIO ED ENTRATE DEL FONDO

1. I mezzi a disposizione del FONDO sono:

- a) il patrimonio del FONDO, quale evidenziato nel bilancio al 31 dicembre 1999, valutato alla stessa data dal Consiglio di Amministrazione, sulla base anche delle perizie sul patrimonio immobiliare recepite con delibera consiliare;
- b) i versamenti effettuati nel "Fondo riserva speciale", di cui all'art. 25;
- c) i contributi ordinari della BANCA e dei partecipanti, di cui all'art. 21 ;
- d) i contributi aggiuntivi, volontariamente versati dai partecipanti, ai sensi dell'art. 21;
- e) gli eventuali proventi straordinari di qualsiasi natura e provenienza;
- f) le posizioni provenienti da altri Fondi Pensione;
- g) i redditi derivanti dall'impiego delle risorse;
- h) il contributo straordinario della BANCA, di cui all'art. 24, 1° comma, del presente Statuto.

ART. 21 - CONTRIBUZIONE

1. Salvo quanto disposto dai successivi commi 5, 6, e 7, a partire dal 1° gennaio 2000 la contribuzione degli iscritti al FONDO è così stabilita:

- a) contributo a carico della BANCA, in misura pari al 7,75% della retribuzione imponibile ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria (in prosieguo, per brevità, AGO);
- b) contributo obbligatorio a carico del lavoratore, in misura pari allo 0,5% della propria retribuzione imponibile ai fini dell'AGO o, a scelta, dell'accantonamento annuale a lui riferito in conto TFR;
- c) contributo facoltativo del lavoratore, da attingere da quote percentuali della retribuzione mensile imponibile ai fini dell'AGO, o anche cumulativamente dall'accantonamento annuale in conto TFR. In questo ultimo caso, l'iscritto può destinare al FONDO una quota del proprio accantonamento successivo al 31 dicembre 1999, fino ad un massimo del 30 per cento del medesimo oppure devolvere ad esso l'intero accantonamento per TFR successivo al 31 dicembre 1999.

2. La facoltà dell'iscritto di versare quote della propria retribuzione, di cui alla lettera e) del precedente comma, una volta esercitata, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca da comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo; la revoca può essere anche per una parte dell'importo di detta quota.
3. L'opzione per il conferimento al FONDO dell'accantonamento per il TFR o di sua parte, di cui al precedente comma 1, deve essere comunicata alla BANCA ed al FONDO entro il 15 gennaio 2001 per quanto attiene all'accantonamento relativo a detto anno ed anni successivi e, in difetto, entro il 31 dicembre 2002, con effetto, in tal caso, dagli anni successivi.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, e, relativamente al TFR accantonato a far tempo dal 1° gennaio 2003, l'iscritto potrà modificare, in aumento o in diminuzione, l'opzione di cui al precedente comma 1, lettera e), oppure revocarla.
5. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, assunti dalla BANCA successivamente al 28 aprile 1993 e non iscritti alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contribuzione è stabilita nelle seguenti misure:
 - a) versamento dell'intero ammontare del TFR;
 - b) contributo a carico della BANCA, in misura pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;
 - c) contributo facoltativo a carico del lavoratore, da attingere da quote percentuali della retribuzione mensile assunta a base per la determinazione del TFR.
6. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, assunti dalla BANCA successivamente al 28 aprile 1993 ed iscritti alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, che abbiano trasferito o trasferiscano al FONDO la posizione individuale maturata presso la precedente forma di previdenza complementare, la contribuzione è stabilita nelle seguenti misure:
 - a) contributo a carico della BANCA, in misura pari al 7,75% della retribuzione mensile imponibile ai fini dell'AGO;
 - b) contributo facoltativo a carico del lavoratore, da attingere da quote percentuali della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO, o, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche cumulativamente, dall'accantonamento annuale in conto TFR. In questo ultimo caso, l'iscritto può destinare al FONDO una quota del proprio accantonamento successivo al 31 dicembre 2000, fino ad un massimo del 30 per cento del medesimo oppure devolvere ad esso l'intero accantonamento per TFR successivo al 31 dicembre 2000.
7. Quanto dettato dal precedente comma 6 si applica anche ai lavoratori provenienti dalla ex Banca Sicula, già assunti con contratto a tempo indeterminato alla data del 28 aprile 1993 e iscritti a quella data al Fondo PreviBank.

ART. 22 - INCREMENTI E RIVALUTAZIONI

1. Le posizioni individuali saranno incrementate, contestualmente all'approvazione del bilancio del FONDO e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:
 - a) per i vecchi iscritti, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione non inferiore al 96 per cento del rendimento conseguito nell'ambito delle relative gestioni;
 - b) per gli iscritti al Fondo dopo il 28 aprile 1993, in misura pari al 100 per cento del rendimento conseguito nell'ambito della relativa gestione.

La percentuale non retrocessa dei rendimenti relativi alle posizioni dei vecchi iscritti va ad alimentare il "Fondo di riserva speciale", di cui all'articolo 25.

ART. 23 - DETRAZIONI

1. Dal complesso dei contributi versati al FONDO verrà dedotto l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, 3° comma lett. e), necessario al finanziamento della copertura degli eventi di inabilità e premorienza a favore dell'apposita Gestione, di cui all'art. 3, 4° comma, del presente Statuto.

ART. 24 - CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

1. La BANCA erogherà al FONDO l'importo complessivo di Lire 100 miliardi (€ 51.645.690), da corrispondere, negli ammontari sotto indicati, per il periodo 1998 - 2010, quale contributo straordinario per la realizzazione della riforma:

1998: 5 miliardi (€ 2.582.284)

1999: 5 miliardi (€ 2.582.284)

2000: 10 miliardi (€ 5.164.569)

2001-2010: 8 miliardi (€ 4.131.855) all'anno

2. Il suddetto contributo viene ripartito tra tutti gli iscritti con almeno 20 anni di anzianità di iscrizione al FONDO alla data del 31 dicembre 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2000, che abbiano aderito all'ACCORDO; la ripartizione del suddetto contributo avverrà ad opera della Commissione tecnica, di cui all'ACCORDO, sulla base dei criteri fissati dall'Allegato n. 2 al suddetto ACCORDO.
3. Qualora, in occasione delle verifiche sugli effetti della riforma di cui al presente Statuto, si riscontrassero situazioni di disequilibrio tecnico-attuariale, la BANCA provvedere a versare nel "Fondo di Riserva Speciale", di cui al seguente art. 25 e, a favore del FONDO, quanto necessario a ristabilire l'equilibrio, sino ad un massimo di Lire 50 miliardi (€ 25.822.845); l'obbligazione suddetta diverrà concretamente esigibile a partire dall'anno 2005 e avrà effetto sino all'anno 2010.

ART. 25 - FONDO DI RISERVA SPECIALE

1. E' istituito il "Fondo di riserva speciale" con la funzione di far fronte alle eventuali situazioni di disequilibrio tecnico-attuariale, determinate dall'impossibilità di realizzare un tasso di rendimento corrispondente al tasso tecnico utilizzato per calcolare la Riserva dei Pensionati, o da uno scostamento tra le tabelle di mortalità adottate e l'andamento effettivo del fenomeno dei decessi dei Pensionati.

Il predetto Fondo è alimentato con:

- a) quota non retrocessa dei rendimenti relativi alle posizioni dei vecchi iscritti, di cui all'art. 22;
 - b) contributo speciale della BANCA secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3.
3. Il Fondo di riserva speciale viene incrementato annualmente sulla base del rendimento conseguito dalla gestione "vecchi iscritti". Ad esso, inoltre, sono devolute le posizioni individuali in caso di premorienza dei relativi titolari, senza aventi diritto al riscatto ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto.
4. La quota *sub a)* di cui al precedente comma 2 sarà utilizzata per le finalità di cui al comma 1, solo dopo il completo esaurimento della quota *sub b)* del medesimo comma.

TITOLO V

CONTABILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE

ART. 26 - CONTABILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE

1. Il capitale iniziale (zainetti) al 31 dicembre 1997 e la "Riserva dei Pensionati" al 31 dicembre 1999 sono contabilizzati in modo separato rispetto ai contributi affluiti dal 1° gennaio 1998, relativamente sia ai vecchi che ai nuovi iscritti.
2. I patrimoni corrispondenti sono gestiti come segue:

componente immobiliare:

direttamente dal Consiglio di Amministrazione del FONDO e/o mediante convenzione con società specializzate nelle attività di property e facility management.

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO deve adottare un piano industriale finalizzato alla massimizzazione del rendimento del patrimonio che preveda anche una politica selettiva di dismissioni immobiliare allo scopo di raggiungere un più equilibrato rapporto tra la componente mobiliare ed immobiliare. Tale piano sarà illustrato preventivamente alle "fonti istitutive";

componente mobiliare:

mediante convenzione con i soggetti autorizzati ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del DECRETO.

L'investimento delle risorse è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamento tempo per tempo vigenti e nell'esclusivo interesse degli iscritti; lo stesso deve essere realizzato sulla base delle caratteristiche di gestione (categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti - profili di rischio - obiettivi di gestione e orizzonti temporali di riferimento, etc.) e sulla base anche delle delibere della COVTP e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Per le scelte dei gestori il Consiglio di Amministrazione del FONDO può attenersi a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 bis del DECRETO, e adottare parametri oggettivi e confrontabili (profili di rischio - rendimento atteso - orizzonti temporali - durata del contratto - costi di gestione - clausole di recesso, etc.) sulla base anche delle delibere CO VIP e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Per quanto riguarda il patrimonio corrispondente ai contributi versati dal 1° gennaio 1998, sia dei vecchi che dei nuovi iscritti, il Consiglio di Amministrazione del FONDO potrà articolare le attività in diverse linee di investimento o comparti caratterizzati da difformi profili di rischio fissando periodi minimi di permanenza per singolo comparto.

Sia i parametri di scelta degli eventuali gestori che le diverse linee di investimento devono essere portati a conoscenza degli iscritti.

3. Le funzioni di Banca depositaria sono affidate alla Banca Commerciale Italiana.
4. La gestione del patrimonio deve essere effettuata nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di conflitto di interessi.

ART. 27 - PLUSVALENZE DEL COMPARTO IMMOBILIARE

1. Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del FONDO rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai "differiti" di cui all'art. 45, sino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o "differiti", o mediante

rivalutazione della prestazione, nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione.

2. Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette, di cui all'art. 23 del previgente Statuto del FONDO, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999.

ART. 28 - RAPPORTI TRA BANCA E FONDO

1. Il FONDO si avvale, per la propria amministrazione, di personale proveniente dalla BANCA, la quale tiene a proprio carico il relativo onere, come pure le spese generali di ordinaria amministrazione.
2. Le "fonti istitutive" si incontreranno prima della scadenza dell'ultima franchetta del contributo straordinario della BANCA di cui ai primi due commi del precedente art. 24 per definire gli oneri di amministrazione che resteranno, da allora in poi, a carico della BANCA stessa, oneri che riguarderanno esclusivamente il Personale necessario per lo svolgimento dell'attività dell'"Ente FONDO".
3. La BANCA, inoltre, funzionerà da banchiere del FONDO e ne eseguirà gratuitamente il servizio di

cassa

ART. 29 - REGOLAMENTO CONTABILE E BILANCIO

1. La contabilità del FONDO è disciplinata, distintamente per le tre gestioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, dal "Regolamento contabile" adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci.
2. Per il calcolo del valore del patrimonio e della sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale e del rendimento annuo e per la determinazione delle posizioni individuali, si applicano le istruzioni emanate, tempo per tempo, dalla COVIP, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DECRETO.

3. Il bilancio del FONDO è costituito in distinte sezioni, comprendenti i rendimenti annuali ed i prospetti patrimoniali relativi alle gestioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.
4. L'esercizio finanziario del FONDO inizia al 1 ° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno solare.
5. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione redige, sulla base del Regolamento di cui al comma 1 ed approva il bilancio del FONDO, accompagnato da una propria relazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, da portare a conoscenza della BANCA, degli iscritti, nonché delle Autorità competenti.

ART. 30 - RISERVE TECNICHE

- 1 Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione provvede ad una valutazione delle riserve tecniche e ad adottare i provvedimenti eventualmente necessari, compreso il ricorso al "Fondo di riserva speciale", secondo i criteri dettati dall'art. 25., in base alle determinazioni assunte dalle "fonti istitutive".

ART.31-ESTRATTOCONTOANNUALE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il FONDO provvede a trasmettere a ciascun Partecipante, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, un estratto con indicati il capitale iniziale al 31 dicembre 1997 e gli apporti dal 1° gennaio 1998, suddivisi nelle voci "T.F.R.", "Contributi Azienda", "Contributi Partecipante" e i relativi rendimenti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivisi secondo le gestioni indicate nell'art. 3 del presente Statuto, precisando l'aliquota del rendimento effettivamente retrocessa, e quanto detratto per finanziare la "Gestione eventi di inabilità e premorienza".

TITOLO VI

PRESTAZIONI

ART. 32 - PRESTAZIONI EROGABILI

1. Il FONDO eroga prestazioni determinate secondo criteri di corrispettività, in conformità al principio di capitalizzazione individuale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DECRETO, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che, tempo per tempo, disciplinino la materia.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3, le prestazioni consistono, a scelta degli interessati e compatibilmente con le discipline di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, alternativamente:
 - a) in una pensione diretta;
 - b) in un capitale finale pari al 100% del montante accumulato sul conto individuale;
 - c) in un capitale corrispondente ad una percentuale, variabile a scelta dell'interessato, ma non superiore al 50% del predetto montante e, per la parte residua, in una pensione;
3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 21 non possono optare per l'alternativa di cui alla lettera b) del precedente comma.
4. A scelta dell'interessato, da esercitarsi al momento del pensionamento, la pensione di cui al precedente 2° comma, lettera a), può essere reversibile ai superstiti nella misura del 50 o, a scelta, del 60 per cento; in assenza di manifestazione di volontà esplicita, si intende che l'iscritto abbia optato per la prestazione non reversibile.
5. In aggiunta a quelle sopra indicate, il Fondo eroga anche le prestazioni di inabilità e premorienza di cui all'art. 39.

ART. 33 - PENSIONE DIRETTA

1. L'importo della pensione diretta si determina applicando all'ammontare della posizione individuale maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro un coefficiente attuariale stabilito in funzione dell'età e del sesso dell'interessato, nonché in funzione della opzione in materia di reversibilità; le tabelle dei coefficienti di computo sono approvate, in fase di prima applicazione, dalle "fonti istitutive" e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione del FONDO.
2. Le tabelle di cui al precedente comma devono essere portate a conoscenza degli iscritti.

ART. 34- REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ'

1. La pensione diretta (di vecchiaia e di anzianità) compete in alternativa alla liquidazione in capitale o in concorso ad essa, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 32, all'iscritto cessato dal servizio alle condizioni di cui all'art. 7 del DECRETO e successive modificazioni, nonché ai regolamenti tempo per tempo vigenti.
2. In particolare,
 - la pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, a condizione che siano maturati almeno 5 anni di iscrizione al FONDO;
 - la pensione di anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, a condizione che siano maturati almeno 35 anni di iscrizione al FONDO. Tale pensione potrà essere conseguita anche con anzianità di partecipazione inferiori, con un minimo di 15 anni, purché in presenza di un analogo trattamento a carico dell'AGO
3. Ai fini del computo delle condizioni di anzianità di iscrizione al FONDO, di cui all'art. 7 del DECRETO e successive modificazioni, rilevano anche le anzianità da trasferimento, di cui al precedente art. 19, comma 5.

ART. 35 - REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE DIRETTA

1. La pensione, se l'iscritto al momento del pensionamento abbia optato per il trattamento reversibile, viene liquidata a seguito del decesso del medesimo nella misura percentuale prescelta ai sensi del comma 4 del precedente art. 32, a favore degli stessi superstiti che, ai sensi di legge, hanno diritto alla equivalente prestazione dell'AGO.
2. L'importo delle pensioni di reversibilità è stabilito con le seguenti aliquote della pensione già liquidata al pensionato:
 - a) il 50% o il 60% al coniuge superstite;
 - b) il 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge superstite, ovvero il 40%, in mancanza del coniuge superstite;
 - c) il 15% a ciascun genitore superstite;
 - d) il 15% a ciascun fratello o sorella superstite.
3. I trattamenti di cui al precedente comma 2, non possono essere complessivamente superiori all'intero ammontare della pensione di riferimento.
4. Nel caso in cui il coniuge superstite contragga matrimonio, la pensione viene revocata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è stato contratto.

ART. 36 - CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Le pensioni vengono adeguate all'inizio di ciascun anno sulla base del rendimento effettivo della gestione, rilevato dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, al netto del tasso tecnico utilizzato per la determinazione dei coefficienti attuariali di conversione, dei costi di gestione e delle plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del FONDO di cui all'art. 27. Nel caso in cui l'aliquota percentuale di

adeguamento sia pari o inferiore a zero, non si dà luogo ad alcuna rivalutazione. Ai fini degli adeguamenti successivi, si opererà in compensazione tra le differenze positive dell'anno di riferimento e le eventuali differenze negative degli anni precedenti.

2. Per le pensioni liquidate con decorrenza nel corso dell'anno precedente, il tasso di rendimento determinato ai sensi del precedente comma viene applicato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno intercorrenti tra la data della pensione e la fine dell'anno.

ART. 37-RISCATTI

1. L'iscritto, che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia o di anzianità e non chieda o non abbia titolo per ottenere il trasferimento della V posizione previdenziale individuale ad altro fondo pensione complementare, riscatta la propria posizione \vee individuale maturata presso il FONDO.
2. Il valore di riscatto corrisponde a quanto previsto al comma 2 del precedente art. 19.
3. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti aventi diritto, indicati dall'art. 10, comma 3-ter, del DECRETO (coniuge ovvero figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, genitori), spetta il riscatto della posizione individuale; in mancanza dei suddetti beneficiari o di diverse disposizioni del Partecipante - manifestate in rispetto della normativa di legge tempo per tempo vigente - la posizione previdenziale individuale resta acquisita al FONDO e versata al Fondo di riserva speciale.

ART. 38 - ANTICIPAZIONI

1. L'iscritto da almeno otto anni può richiedere un'anticipazione in capitale nel limite della posizione individuale maturata, per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del DECRETO. La posizione individuale può essere ricostituita secondo piani di reintegro approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il FONDO non concede anticipazioni né prestiti, al di fuori delle previsioni di cui al comma che

precede

ART. 39 - INABILITÀ E PREMORIENZA

- 1) Il FONDO, tramite la "Gestione eventi di inabilità e premorienza", offre la copertura degli eventi di inabilità e morte, direttamente o mediante convenzioni stipulate con primarie compagnie di assicurazione. Le misure di tali prestazioni sono determinate con apposita tabella, approvata dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza degli iscritti, e si aggiungono al riscatto di cui all'art. 37, 3° comma.
- 2) I premi pagati per ciascun iscritto, nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente comma, sono finanziati mediante la quota della contribuzione a carico degli iscritti medesimi, di cui all'art. 23.

ART. 40 - LUOGO DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI

1. La pensione è pagabile presso la Filiale della BANCA indicata dall'avente diritto: nel caso di trasferimento, occorre il preavviso di almeno due mesi.

ART. 41 - INTRASFERIBILITÀ DELLE PENSIONI

1. Le pensioni di cui al presente Statuto, dovendo servire a scopi di carattere strettamente alimentare, non possono essere alienate né vincolate o cedute sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte.

ART. 42 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLE PENSIONI

1. Le imposte e tasse relative alle prestazioni del FONDO sono a carico esclusivo degli aventi diritto, anche nel caso che venissero iscritte in confronto dell'Ente. In questi casi il rimborso avverrà mediante trattenuta sulla pensione da pagare.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 43 - DETERMINAZIONE "CAPITALE INIZIALE" DEI "VECCHI ISCRITTI"

1. Ai fini della determinazione del "capitale iniziale" al 31 dicembre 1997, da attribuire al conto individuale di ciascuno dei "vecchi iscritti", che abbia aderito all'ACCORDO:
 - a) si prende a riferimento il valore virtuale del segmento di programma previdenziale complementare maturato secondo le previgenti regole statutarie del FONDO, come definite in base alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999, alla futura data di quiescenza, stabilita sulla base della sussistenza dei requisiti e delle condizioni contemplati dall'AGO, tenendo altresì conto delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, sulla base delle modalità tecniche indicate nell'Allegato 1 dell'ACCORDO;
 - b) il valore così determinato viene riproporzionato in rapporto alla consistenza patrimoniale del FONDO, alla data del 31 dicembre 1999, al netto dei contributi relativi agli anni 1998 e 1999.
2. Nei limiti dell'importo teorico di cui al precedente comma, ai conti individuali dei singoli iscritti sarà attribuita quota parte del contributo straordinario che la BANCA erogherà al FONDO, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 24,2° comma, e all'Allegato 2 dell'ACCORDO.

ART. 44 - ISCRITTI AL FONDO PRIMA DEL 28 APRILE 1993 E COLLOCATI IN PENSIONE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1999.

1. Per i pensionati in base alla normativa in vigore fino alla data del 31 dicembre 1999, iscritti al FONDO prima del 28 aprile 1993, continuano a trovare applicazione le norme statutarie previgenti, quali risultanti a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del FONDO del 28 giugno 1999, salvo quanto stabilito dai seguenti commi.
2. L'adeguamento automatico degli importi delle pensioni nella misura del 75% della variazione percentuale intervenuta negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT tra il secondo anno anteriore a quello immediatamente precedente all'anno dal quale decorre l'aumento, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3. Le "fonti istitutive" si incontreranno entro il 31 dicembre 2007 per la definizione di nuovi criteri di perequazione delle prestazioni in relazione all'andamento del rendimento del patrimonio - calcolato al netto delle future eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate nel comparto immobiliare di cui all'art. 27 - ed alla specifica condizione che la riserva dei pensionati si

mantenga in equilibrio. Tali criteri terranno conto del tasso tecnico attuariale vigente al momento della liquidazione della prestazione pensionistica e del sacrificio sopportato dagli attivi in conseguenza del riproporzionamento di cui all'art, 44.

4. Per le pensioni di reversibilità si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 35 con gli adattamenti che seguono:

per il coniuge superstite l'aliquota è stabilita nella misura del 50% della prestazione spettante al pensionato, con un tetto massimo pari al Lit. 7.000.000 annue lorde. Il predetto limite viene rivalutato al 1° gennaio di ogni anno in misura pari al 75 per cento dell'incremento dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente e si applica sui trattamenti di pensione aventi decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno medesimo;

nei casi di coniuge o di figli inabili, titolari di pensione di inabilità a carico dell'AGO, o di prestazioni per analogo titolo da parte di Amministrazioni dello Stato, si applica per ciascuno la percentuale del 60% e non si applica il limite di Lit. 7.000.000 annue lorde. In ogni caso la prestazione complessiva non può superare la misura della pensione già spettante al pensionato deceduto.

ART. 45-DIFFERITI

1. Gli iscritti che, al 1° gennaio 2000, abbiano risolto il rapporto di lavoro con la BANCA dopo aver maturato i requisiti di anzianità di iscrizione, ma senza aver ancora avuto accesso alle prestazioni (ed. "differiti"), in alternativa al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità di cui agli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto, possono chiedere di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo, o
2. A tali iscritti non competono le prestazioni di cui al 5° comma dell'art. 32.
3. Per i medesimi iscritti la pensione si calcola come previsto dall'art. 33 del presente Statuto e la stessa pensione è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'art. 22.

ART. 46 - DIPENDENTI NON ADERENTI ALL'ACCORDO

1. Per gli iscritti, in servizio alla data del 1° gennaio 2000, che non abbiano aderito all'ACCORDO il regime di capitalizzazione individuale a contribuzione definita si conclude alla data del 31 dicembre 1999 ed in pari data cessa altresì l'iscrizione al FONDO.
2. Ai medesimi è consentito il trasferimento ad un Fondo pensione aperto, ai sensi dell'art. 10 del DECRETO, ovvero in alternativa di riscattare la posizione previdenziale individuale corrispondente al "capitale iniziale" alla data del 31 dicembre 1997, determinato a norma dell'art. 44 del presente Statuto, in aggiunta ai contributi relativi agli anni 199Se!999. ,

ART. 47-ELEZIONI(abrogato)

1. *Le norme di cui all'art. 5, 1° comma, all'art. 6, 1° comma, all'art. 7, 1° comma del presente Statuto hanno carattere transitorio e si applicano limitatamente alle prossime elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci. Successivamente a tali elezioni le "fonti istitutive " torneranno ad incontrarsi per rideterminare la composizione degli Organi collegiali e redigere il nuovo regolamento elettorale, in relazione ai nuovi inquadramenti stabiliti dal C.C.N.L. 11 luglio 1999.*

ART. 48 - PARTECIPANTI ATTIVI IN REGIME DI SOSPENSIONE DELLE RETRIBUZIONI

1. Nei casi, previsti dalla legge o dai contratti collettivi, di sospensione del rapporto di lavoro in corso con la BANCA, e per tutta la durata di detta sospensione, i partecipanti attivi hanno facoltà, su richiesta scritta, di continuare a proprio carico la contribuzione al FONDO, nei limiti di contribuzione previsti per gli iscritti, rispettivamente, dai commi 1° lettera b) e lettera e), 5° lettera e) e 6° lettera b) dell'art. 21 dello Statuto.
2. I medesimi hanno, altresì, la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 10, comma 3 *bis* del DECRETO, in deroga a quanto disposto nell'art. 19, 3° comma, dello Statuto, il trasferimento dell'intera posizione individuale ad altro Fondo di previdenza complementare o a Fondo aperto.

ART. 49 - TERMINI DI EFFICACIA ED ABROGAZIONI

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore dal primo giorno successivo alla data di approvazione da parte della CO VIP e producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo quanto diversamente specificato da singole disposizioni.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni statutarie, salvo quelle espressamente richiamate, e nei limiti e termini del richiamo.